SEC MEDITERRANEA - PRESS MONITORING

**TESTATA:** IL SOLE 24 ORE
**DATA:** 23 maggio 2011
**TITOLO:** Patrimoni in cassaforte (virtuale)
**CLIENTE:** STUDIO LOCONTE



**Trust.** L'istituto giuridico mutuato dai sistemi di common law dal 2013 verrà adottato anche in Italia

# Patrimoni in cassaforte (virtuale)

## In Parlamento un disegno di legge per introdurre il contratto di fiducia

PAGINA A CURA DI
**Luca Davi**

Immaginate una cassaforte virtuale, dentro cui mettere i vostri beni - dagli immobili ai titoli obbligazionari alle opere d'arte - per proteggerli dalle vicende personali o dalle aggressioni di terzi. Questo è il trust. Un istituto giuridico sempre più diffuso nel mondo - tanto che si ritiene che il 70% dei grandi patrimoni vi faccia capo - e che in Italia cerca di farsi spazio: nel nostro Paese, infatti, solo il 10% delle ricchezze della clientela *affluent* è riconducibile a questo strumento. Qualcosa, in verità si muove, visto che negli ultimi anni una quota crescente di capitali, inclusi quelli di società quotate, sta entrando nelle strutture patrimoniali protette. Senza contare che proprio in questi mesi il Parlamento sta discutendo un disegno di legge che potrebbe colmare sostanzialmente un vuoto normativo (di fatto nel nostro Paese ci si affida ai trust di diritto estero), introducendo l'istituto del contratto di fiducia, una sorta di "trust all'italiana".

### Una cassaforte blindata

Ma come funziona esattamente il trust utilizzato oggi in tutto il mondo? Tecnicamente si tratta di un negozio giuridico che permette a un soggetto (detto settlor) di trasferire la proprietà di alcuni beni a un'altra persona o a una società, ovvero l'amministratore (o trustee), affinchè quest'ultimo compia uno o più atti giuridici a vantaggio di terzi, denominati beneficiari (beneficiaries). Il tutto secondo le volontà del disponente. Il disponente mette in sostanza i suoi beni nel trust e se ne spossessa a favore di altri. Ma li "blinda" rispetto a qualsiasi evento esterno indesiderato.

Studiato per garantire nel tempo l'unità dei patrimoni, il trust può essere la soluzione ideale per pianificare la successione in azienda oppure per proteggere la propria ricchezza (o anche una sola parte di essa) da eventuali richieste di risarcimento. Per esempio, può ricorrere al trust l'imprenditore che vuole cedere l'azienda al figlio più interessato all'attività (senza però negare agli altri figli o alla moglie i legittimi diritti agli utili prodotti). Oppure il professionista che desidera preservare l'unità di un patrimonio composto evitando i rischi di aggressione esterna. Non solo: proprio perché ritenuto il veicolo ideale per difendere la ricchezza nel tempo (come infatti accade per la Corona britannica che si affida proprio a un trust per assicurare la solidità patrimoniale negli anni), il trust può funzionare anche per chi intende garantire, dopo la sua morte, le giuste cure e un'esistenza serena a un proprio congiunto disabile o gravemente malato o incapace di amministrare autonomamente una ricchezza.

**LE FINALITÀ**
Può essere la soluzione ideale per pianificare la successione in azienda o per proteggere la propria ricchezza nel tempo

### La via italiana

Mutuato dai sistemi giuridici di common law, il trust in Italia non è stato ancorà riconosciuto ufficialmente come istituto giuridico tipico. Tuttavia, con la ratifica della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 (avvenuta con la legge 364/89), il nostro Paese lo ha di fatto recepito. La conferma arriva anche da molte sentenze che hanno ammesso la validità del trust in occasione di procedure fallimentari. E il fisco, inquadrandolo tra i soggetti passivi di Ires, gli ha attribuito un'identità tributaria autonoma, tipica delle altre società tradizionali.

Tutto bene, dunque? Non proprio. Perché, sebbene ampiamente utilizzato, il trust rischia di scontrarsi con le perplessità dell'amministrazione finanziaria, che teme un utilizzo a fini elusivi.

Per questa ragione il tema della protezione patrimoniale oggi è al centro di un disegno di legge (n. 2284) che punta a riformare il settore e creare un "trust all'italiana": la legge comunitaria 2010 ha infatti delegato il Governo a disciplinare la materia e il Ddl, presentato dal ministro della Giustizia, Angelino Alfano (oggi all'esame delle Camere), vuole introdurre nell'ordinamento il contratto di fiducia: dal 2013 - data in cui dovrebbe entrare in vigore la riforma - esso consentirà, a chi lo sottoscrive (il fiduciante) di trasferire «diritti, beni o denaro in forma di patrimonio separato a un fiduciario che li amministra, secondo uno scopo determinato, anche nell'interesse di uno o più beneficiari».

Insomma, molti aspetti comuni con il trust rimangono. Ma esistono anche molte differenze: la fiducia è un contratto, mentre il trust è un atto unilaterale. Inoltre il contratto di fiducia, che deve essere stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata, può essere concluso esclusivamente con un fiduciante che agisce per scopi legati alla propria attività professionale o imprenditoriale.

Al contrario, un trust di garanzia può essere realizzato indipendentemente dalla "qualità" del beneficiario.

Dettagli, insomma, che possono fare la differenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Il modello

La struttura del trust

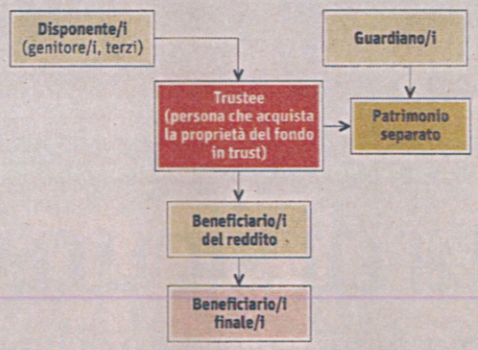


### Mercato in ripresa

La ricchezza "Private" italiana supera i livelli pre-crisi.
Valori **in miliardi di euro**

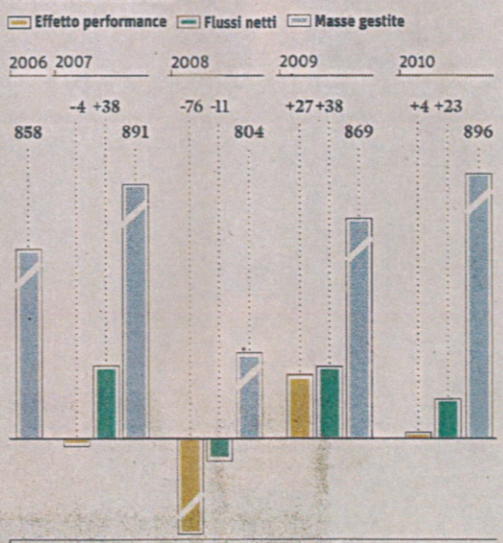


Fonte: Ricerca Aipb-Prometeia "Stima in Italia" (2010)